

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra**

**l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con sede in Milano, corso di Porta Vittoria 27 , nella persona del responsabile della Direzione Affari Generali e Risorse**

**e**

**il CIG - Comitato Italiano Gas, con sede in Milano, via Larga 2, nella persona del proprio Direttore Generale**

**1. Premessa**

1.1 **L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente** (di seguito: l'Autorità) ha funzioni di regolazione e di controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti, con il compito di promuoverne la concorrenza e l'efficienza nonché adeguati livelli di qualità. Ai sensi della legge istitutiva l'Autorità può avvalersi della collaborazione delle altre amministrazioni pubbliche.

1.2 L'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (di seguito: l'UNI) è un'associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.

Il ruolo dell'UNI, quale Organismo nazionale italiano di normazione, è stato riconosciuto dalla Direttiva Europea 83/189/CEE del marzo 1983, recepita dal Governo Italiano con la legge n. 317 del 21 giugno 1986. L'UNI partecipa, in rappresentanza dell'Italia, all'attività normativa degli organismi sovranazionali di normazione: ISO (International Organization for Standardization) e CEN (Comité Européen de Normalisation).

L'UNI, nel suo ruolo istituzionale, ha come compiti principali:

- l'elaborazione di norme che vengono sviluppate da Organi tecnici ai cui lavori partecipano tutte le parti interessate assicurando, in tal modo, il carattere di trasparenza e condivisione;

- la rappresentanza dell'Italia nelle attività di normazione a livello mondiale (ISO) ed europeo (CEN) per promuovere l'armonizzazione delle norme ed agevolare gli scambi di prodotti e servizi;
- la pubblicazione e la diffusione delle norme tecniche e dei prodotti editoriali ad esse correlati, sia direttamente, sia attraverso i centri di informazione e documentazione presenti su tutto il territorio nazionale, sia tramite internet.

1.3 Per quanto attiene l'ambito della sicurezza negli utilizzi di gas combustibili, l'UNI si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) in qualità di Ente federato all'UNI. Il CIG è un Ente che ricopre ruoli istituzionali in materia di normazione, prevenzione, formazione e informazione per la sicurezza negli utilizzi dei gas combustibili. Il CIG opera nella elaborazione di norme tecniche per il settore dei gas combustibili su delega UNI in campo europeo (CEN) ed internazionale (ISO). In particolare la legge italiana n. 1083 del 6 dicembre 1971 riconosce la valenza del binomio UNI - CIG stabilendo (Articolo 3) che "I macchinari, gli apparecchi, le installazioni, e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza."

1.4 Le finalità statutarie del CIG includono lo studio dei problemi scientifici e tecnici e la redazione di progetti di norma attinenti al settore dei gas combustibili, così come definiti nella UNI EN 437 (I famiglia: gas manifatturati; II famiglia: gas naturali; III famiglia: gas di petrolio liquefatto) ed inerenti:

- la produzione e la commercializzazione, la rigassificazione, il trasporto, il trattamento e lo stoccaggio, la distribuzione e l'odorizzazione del gas naturale;
- la produzione, l'odorizzazione e la distribuzione del GPL e delle sue miscele, a mezzo di reti, bombole e serbatoi;
- la misura e la qualità del gas;
- il biometano/biogas ottenuto a partire da fonti rinnovabili aventi caratteristiche e condizioni di utilizzo idonee per il trasporto e la

distribuzione; l'utilizzazione dei gas combustibili per autotrazione; la fabbricazione e l'installazione di apparecchi e attrezzature (inclusi apparecchi di misura, regolazione, controllo e sicurezza) e la realizzazione di impianti destinati al trasporto, alla distribuzione e all'utilizzazione dei gas combustibili per usi industriali e civili;

- la valutazione della conformità degli impianti e degli apparecchi di cui sopra alle norme tecniche; il tutto nell'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento.

1.5 Per il raggiungimento dei suoi scopi il CIG provvede a:

- Elaborare progetti di norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici e linee guida, proponendo all'UNI, in qualità di Ente Federato a esso, i progetti sopraccitati per la loro emanazione come norme tecniche o altre pubblicazioni tecniche. Partecipare, su delega dell'UNI, ai lavori di sua competenza che si svolgono presso gli Enti normativi europeo (CEN) e internazionale (ISO), nell'ambito dei quali l'UNI rappresenta l'Italia; segnalare all'UNI i nominativi degli esperti e dei soggetti delegati per le varie commissioni e per i gruppi di lavoro dei suddetti Enti; riferire all'UNI sull'andamento dei relativi lavori; esprimere il proprio parere sui progetti di norma e su altri quesiti sottoposti all'UNI dagli Enti internazionali di cui sopra.
- Mantenere il collegamento con le Amministrazioni dello Stato nonché con Enti e Organismi nazionali, europei e internazionali.
- Mantenere il collegamento con l'Autorità.
- Promuovere studi, riunioni, discussioni, iniziative, ricerche e la consulenza tecnica.
- Studiare e promuovere forme di diffusione della cultura normativa anche mediante la commercializzazione di prodotti e servizi.
- Promuovere la valutazione di conformità di impianti e apparecchiature alle norme tecniche.
- Promuovere la qualificazione degli operatori del settore e il rilascio dei relativi attestati.

- Promuovere l'attività di formazione e informazione mediante l'organizzazione di seminari e corsi di aggiornamento tecnico.
- Attuare ogni altra iniziativa che il Comitato ritenga utile al raggiungimento dei suoi scopi.
- Gestire direttamente, anche in convenzione con enti pubblici e privati, le attività strettamente connesse o accessorie ai precedenti scopi, in quanto integrative degli stessi.

1.6 Inoltre il CIG, su incarico dell'Autorità, conferito inizialmente con la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/03, rinnovato l'ultima volta con la deliberazione 12 maggio 2016 n. 223/2016/R/gas, sottoscrive l'assicurazione a favore dei clienti finali dei gas combustibili distribuiti a mezzo reti, a copertura dei danni, anche verso soggetti terzi, derivanti dall'utilizzo del gas a valle del punto di riconsegna, provvedendo affinché gli i clienti medesimi siano informati sulle caratteristiche e modalità di utilizzo della copertura assicurativa. Infine il CIG, in base alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, redige entro il 30 aprile di ogni anno la statistica nazionale relativa agli incidenti ed alle emergenze da gas combustibili occorsi nell'anno precedente.

1.7 Tra i soci di diritto del CIG sono annoverati il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e Direzione Generale dell'energia e delle risorse minerarie), il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute (Dipartimento della prevenzione e della comunicazione), l'UNI e il CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) in rappresentanza dei consumatori.

## **2. Definizione di temi di comune interesse**

Considerati i rispettivi ruoli e ambiti di azione l'Autorità e il CIG ritengono opportuna la formalizzazione del già proficuo rapporto di collaborazione in essere, mediante la sottoscrizione del presente protocollo, allo scopo di:

2.1 progettare e realizzare o aggiornare attività normative di comune interesse (elaborazione, redazione e/o aggiornamento di rapporti tecnici, specifiche, norme

tecniche nazionali, europee e internazionali) su argomenti di interesse dei clienti finali, degli utenti dei servizi di distribuzione, trasporto e stoccaggio di gas naturale e dei gestori dei servizi medesimi;

- 2.2 strutturare e realizzare progetti pre-normativi *ad hoc* o pianificare lo svolgimento di attività specifiche propedeutiche all'attività normativa a sostegno dei processi di efficienza e sicurezza del mercato anche attraverso l'efficientamento tecnologico, in particolare a beneficio del sistema nazionale gas e dei clienti finali;
- 2.3 garantire gli aspetti di coordinamento e consultazione tra l'Autorità e il CIG circa le ricadute in ambito tecnico normativo dell'azione di regolazione dell'Autorità; in particolare l'azione di coordinamento potrà avere luogo tramite lo svolgimento di incontri su temi specifici, o attraverso la costituzione di gruppi di lavoro tematici per l'aggiornamento di norme tecniche già esistenti o in elaborazione;
- 2.4 favorire la promozione da parte del CIG di azioni per l'armonizzazione a livello europeo su argomenti tecnici e normativi di regolazione e gestione dei sistemi gase supportare l'Autorità nelle conseguenti iniziative di recepimento a livello nazionale.

Il presente protocollo d'intesa sarà seguito da documenti integrativi che, in accordo tra le parti, definiscano il dettaglio delle modalità di collaborazione.

L'Autorità e il CIG designeranno uno o più responsabili per l'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo d'Intesa e nei successivi documenti integrativi, che provvederanno a sovrintendere l'esecuzione delle attività concordate.

In via esemplificativa ma non esaustiva, sono oggetto di comune interesse delle parti, le tematiche di seguito riportate:

- a) Qualità del servizio
- b) Connessioni alle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale e immissioni di biometano
- c) Sicurezza, incluse le relative attività di comunicazione
- d) Prevenzione
- e) Efficienza energetica
- f) Metering, Meter reading e data processing
- g) Attività di formazione e informazione
- h) Odorizzazione.

### **3. Modalità di collaborazione**

Le attività previste nel presente Protocollo d'intesa potranno essere svolte senza oneri o con oneri a carico di una o più parti, come di seguito rappresentato:

3.1 Le azioni previste con riferimento alle attività di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 saranno rese operative a seguito di specifici incarichi, contenenti le apposite clausole contrattuali (oggetto della prestazione richiesta, durata delle attività, referenti dell'attività, modalità di adempimento della prestazione richiesta, importo complessivo, modalità di pagamento, clausole di salvaguardia e tutela, ecc), per l'Autorità dai propri soggetti delegati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di contabilità dell'Autorità stessa.

Le parti avvieranno le fasi che precedono la stipula degli incarichi mediante scambio ufficiale di comunicazioni per mezzo del quale le parti definiscono la collaborazione allo svolgimento della prestazione, dettagliatamente descritta in una specifica relazione tecnica che illustrerà obiettivi, modalità di esecuzione e durata dell'azione. Di norma le richieste di collaborazione sono accettate entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. I casi di mancato accoglimento sono motivati con comunicazione scritta. L'accettazione formale dovrà contenere, oltre alle eventuali modalità di esecuzione della prestazione richiesta, una tempistica per la realizzazione delle attività, la descrizione della qualificazione del personale impegnato, ove necessario, le ore uomo previste, ove applicabile, il costo complessivo della prestazione, eventuale utilizzo di altre risorse e quant'altro necessario all'attuazione dell'incarico finale.

3.2 Le azioni previste, con riferimento alle attività di cui ai precedenti paragrafi 2.3 e 2.4 saranno rese operative a seguito di specifico accordo tra le parti. Di norma le attività non sono da considerarsi a titolo oneroso per una o entrambe le parti; nel caso di pubblicazione dei documenti prodotti dovrà essere riconosciuto al CIG un contributo a compenso dell'effettivo impegno e dei costi sostenuti.

3.3 Le modalità operative per lo svolgimento dell'attività descritta al precedente paragrafo 2.3 prevedono la costituzione di gruppi di lavoro misti per lo studio e

l'analisi di problematiche di comune interesse. I gruppi di studio avranno in generale carattere temporaneo e saranno costituiti anche al fine di raccogliere informazioni e dati sulle caratteristiche tecnologiche e organizzative del sistema gas. Le attività condotte dai gruppi di lavoro misti potranno comportare un approfondimento di conoscenze e i risultati potranno essere resi pubblici secondo forme che verranno definite tra le parti. Per quanto concerne questo tipo di collaborazione, si ritiene che in generale non siano richieste speciali salvaguardie di riservatezza e che, fatte salve le esigenze di coordinamento e di indirizzo, le attività possano essere svolte presso le rispettive sedi di lavoro delle parti contraenti. L'attività svolta in sede CIG dovrà essere retribuita sulla base dell'impegno effettivo di risorse evidenziato con l'impegno di modelli contabili consolidati.

- 3.4 Le azioni previste con riferimento alle attività di cui al precedente paragrafo 2.4, consistono nel supportare attività ritenute necessarie dalle parti contraenti il presente Protocollo d'intesa (Autorità e il CIG) presso gli organismi preposti ai lavori di pre-normazione e normazione in ambito europeo ed internazionale nonché garantire il coinvolgimento nazionale nei comitati tecnici e nella progettazione e predisposizione dei lavori stessi.

#### **4. Aspetti finanziari**

La stipula del presente Protocollo d'intesa comporta gli oneri economici a carico delle parti descritti nel precedente paragrafo 3. Eventuali integrazioni correlate all'esecutività delle successive azioni esplicitamente citate e generate dalle attività di cui al precedente paragrafo 3 saranno sempre preventivamente concordate tra le parti.

Per quanto attiene l'Autorità, si precisa che le attività che comporteranno oneri in capo alla stessa Autorità dovranno essere eseguite solo ed esclusivamente dopo la formalizzazione del relativo incarico di servizio, anche al fine di garantire la necessaria copertura dell'obbligazione assunta.

#### **5. Durata**

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di tre anni dalla data della stipula che per convenzione viene stabilita nella data apposta sul protocollo stesso ed è escluso il tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto da una delle due parti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza come sopra stabilita. La parte ricevente la proposta di rinnovo dovrà entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della proposta comunicare per iscritto l'accettazione o il diniego al rinnovo.

## **6. Riservatezza sulle informazioni**

I risultati delle elaborazioni effettuate nell'ambito di cui al precedente paragrafo 3.2 del protocollo sono di esclusiva proprietà dell'Autorità; tutti gli altri risultati saranno di proprietà dell'Autorità, del CIG e dell'UNI, salvo quanto diversamente concordato. CIG si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui venisse a conoscenza in forza del presente Protocollo.

## **7. Clausole di sicurezza**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù dell'esecutività delle attività di cui al presente Protocollo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'**Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori** del Decreto citato, con particolare riferimento all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale. Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro., Gli obblighi previsti dal Titolo III – Capo II del D.Lgs. 81/08 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in



relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (Art.2 del D.I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

## **8. Registrazione**

Il presente Protocollo d'intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della vigente normativa nazionale in materia.

## **9. Privacy**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentite) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività pre-contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali di una o entrambe le parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del Protocollo d'intesa.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'Articolo 7 del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003.

## **10. Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione è competente il Foro di Milano.

Per il CIG  
Il Direttore Generale  
Enrico Aceto

Per l'Autorità  
Il Direttore della  
Direzione Affari Generali e Risorse  
Giovanni Colombo

Milano, ..... 2018